

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1969

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

(V. Stampato Camera n. 3607)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della
Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
21 novembre 1989*

Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle Amministrazioni autonome

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia e Svizzera), oltre allo stipendio ed agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito, dal 1° gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonchè per anzianità in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 2.

1. L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita della località di confine dello Stato estero sede di servizio.

2. Le variazioni di cui al comma 1, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascuno Stato estero, alla misura iniziale della terza fascia, quale risulta dalle tabelle A e B allegate alla presente legge aggiornate con il costo della vita rilevato alla fine del biennio precedente.

Art. 3.

1. Il personale già in servizio nelle zone estere di confine conserva *ad personam* l'asse-

gno in godimento, qualora dovesse risultare di importo superiore a quello previsto dalla presente legge, fino a quando l'acquisizione di anzianità non faccia conseguire una misura superiore della fascia di appartenenza o di quelle successive.

2. L'assegno *ad personam*, di cui all'articolo 3 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, non può essere più corrisposto con il cessare delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, il medesimo è riassorbito in fase di prima applicazione della presente legge, fino all'importo massimo pari all'eventuale differenza fra la nuova misura dell'assegno di confine spettante e quella in godimento al 31 dicembre 1988.

3. L'eventuale ulteriore assorbimento dell'assegno *ad personam* sarà operato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 4.

1. L'assegno di confine di cui all'articolo 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato che preveda riduzione dello stipendio, con esclusione dell'aspettativa per motivi di salute, che non importi la perdita della residenza all'estero, ed è sospeso per tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Art. 5.

1. Le anzianità previste dalle tabelle allegate alla presente legge devono intendersi come anzianità di livello, categoria o carriera di appartenenza.

2. Il personale che accede ad un livello o categoria superiore appartenente alla stessa fascia conserva, ai fini della determinazione della misura dell'assegno spettante, l'anzianità maturata nella posizione funzionale immediatamente precedente.

3. Qualora la misura dell'assegno, per effetto di passaggi di livello o categoria, appartenenti a fasce differenti, dovesse risultare inferiore a

quella in godimento, quest'ultima misura è conservata *ad personam* e la differenza sarà riassorbita secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 3.

4. A tale ultimo fine l'anzianità acquisita nelle posizioni funzionali della fascia immediatamente inferiore è valutata al 50 per cento.

Art. 6.

1. In fase di prima applicazione, si terrà conto, ai fini dell'attribuzione delle misure dell'assegno di confine di cui alle tabelle A e B, dell'anzianità di livello o categoria valutata ai fini della determinazione del salario di anzianità al 31 dicembre 1988 secondo i criteri di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, introdotto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per il personale dirigente e per quello del ruolo ad esaurimento le predette misure sono attribuite in relazione all'anzianità per classi e scatti di stipendio, posseduta alla suindicata data del 31 dicembre 1988.

Art. 7.

1. Le misure dell'assegno di confine, indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, contengono le variazioni del costo della vita rilevato a tutto il 31 dicembre 1987.

2. Le variazioni dell'assegno di confine attribuite con decorrenza 1° gennaio 1988, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, vanno recuperate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le variazioni del costo della vita relative all'anno 1988 sono considerate, ai fini della maggiorazione dell'assegno di confine, alla fine del biennio 1989-1990 ed attribuite con decorrenza 1° gennaio 1991, in applicazione dell'articolo 2.

Art. 8.

1. La legge 20 dicembre 1977, n. 966, è abrogata.

2. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 ed in lire 1.050 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifiche alla legge n. 966 del 1977 in materia di assegno di confine».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera e Francia), al livello, categoria o carriera di appartenenza.

(Senza carico familiare)

Fasce	Livello o categoria	Svizzera in fr. svizzeri con anzianità				Francia in fr. francesi con anzianità			
		Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I-II-III	993	1125	1218	1332	1352	1446	1508	1647
II	IV-V	1081	1281	1418	1552	1408	1552	1702	1861
III	VI	1206	1487	1712	1876	1508	1740	1983	2170
IV	VII-VIII-IX e personale r.e.	1281	1712	1931	2116	1577	1983	2390	2617

Fasce	Carriera	Svizzera in fr. svizzeri con anzianità				Francia in fr. francesi con anzianità			
		Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	1850	2006	2206	2418	2252	2427	2683	2940

TABELLA B.

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera e Francia), al livello, categoria o carriera di appartenenza.

(Con carico familiare)

Fasce	Livello o categoria	Svizzera in fr. svizzeri con anzianità				Francia in fr. francesi con anzianità			
		Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I-II-III	1240	1408	1533	1617	1614	1739	1814	1980
II	IV-V	1358	1615	1815	1986	1676	1864	2058	2249
III	VI	1521	1890	2171	2378	1814	2114	2426	2654
IV	VII-VIII-IX e personale r.e.	1615	2171	2421	2653	1895	2426	2914	3190

Fasce	Carriera	Svizzera in fr. svizzeri con anzianità				Francia in fr. francesi con anzianità			
		Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2396	2608	2840	3113	2776	3001	3339	3658